



COMUNE DI MONTALLEGRO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINA DIRIGENZIALE AREA- ECONOMICO - FINANZIARIO - POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE n. 37 del 09/12/2022

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018) - aggiornamento

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 2 del 11/01/2022 ai sensi dell'art. 1 c 557 della Legge 311/2004, nel quale viene assegnata la responsabilità della P.O. Finanziaria di questo Settore II,

Premesso che:

l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali..

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 29/12/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021/2023;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29/12/2021., esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle

relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 56.167,00 e che questo è il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2021 nel prospetto allegato al presente atto (**ALL. A**):

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono*

assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 1° settembre 2020 ad oggetto: *"Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019"*;

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2021;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto che:

- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2022
- **non** sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) in quanto l'ente non ha ancora provveduto a contrattare i criteri e, di conseguenza, non ha approvato il relativo regolamento;
- **non** sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Che con determinazione n. 19 del 10/06/2022 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate anno 2021 ai fini della quantificazione delle economie derivanti dal mancato esperimento del processo di contrattazione decentrata nel corso del 2021;

Preso atto, a riguardo, che l'ARAN, con parere RAL_1830_Orientamenti Applicativi pubblicato in data 03 marzo 2016, precisa che l'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999 espressamente dispone: "*Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo*". La clausola contrattuale, quindi, consente di incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno solo con quelle che, pure destinate alla medesima finalità nell'anno precedente, non sono state utilizzate in tale esercizio finanziario.

Pertanto, nell'ambito di applicazione del citato art. 17, comma 5, rientrano gli importi delle risorse comunque definitivamente non attribuite o non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario, come certificati dall'organo di controllo (non potendo considerarsi tali le risorse per le quali, per qualunque ragione, anche di possibile contenzioso, l'ente non abbia la certezza giuridica del definitivo mancato utilizzo).

Tuttavia, sottolinea l'ARAN, che spetta al singolo ente, nella sua autonomia gestionale, verificare, sulla base delle previsioni del contratto integrativo già stipulato e con riferimento alle risorse dei vari istituti disciplinati, se effettivamente sussistano le condizioni per la concreta attuazione della disciplina dell'art. 17, comma 5.

Ricordato che ***l'incremento consentito dall'art. 17, comma 5, ha natura di incremento "una tantum"***, consentito cioè solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate e, comunque, **si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili**, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi;

Precisato:

- che per effetto della loro particolare natura solo risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno successivo, **come risorse variabili**;
- che le fonti di alimentazione di tale tipologia di risorse sono espressamente indicate nell'art. 31, comma 3, del CCNL 22.1.2004, **che le finalizzano a specifici obiettivi a tal fine individuati** (v. ad esempio, art. 15, commi 1 e 2, del CCNL 1.4.1999; risorse destinate alla progettazione; ecc.). Sulla base delle fonti legittimanti, ogni determinazione in materia, comunque, è demandata alle autonome valutazioni dei singoli Enti, sia nel "an" che nel "quantum". Conseguentemente, in virtù della specifica finalizzazione annuale e della loro natura variabile (sia il loro stanziamento che l'entità delle stesse possono variare da un anno all'altro), le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione essere trasportate sull'esercizio successivo in caso di non utilizzo nell'anno di riferimento. Diversamente, esse finirebbero sostanzialmente per "stabilizzarsi" nel tempo, in contrasto con la ratio della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale;

- che le risorse variabili di cui si tratta hanno carattere di variabilità e non possono essere consolidate, l'ARAN segnala che le stesse non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti del trattamento economico accessorio che richiedono solo risorse stabili (progressioni economiche; posizioni organizzative; ecc.).

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nell'ammontare complessivo pari ad € 56.860,00 come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2022.*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Evidenziato che non sono ancora esattamente conosciute le economie dell'anno 2020 da riportare sul 2021 poiché non tutte le indennità di competenza dei dipendenti sono state erogate alla data odierna (in alternativa quantificare tale importo);

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

- 1) di revocare la determinazione del dirigente del settore II n. 32 del 31/11/2022;

- 2) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. A);
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) Di dare atto, inoltre, che il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, sulla base del numero presunto di dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2021. e che solo dopo tale data sarà possibile definire l'ammontare esatto del Fondo, in considerazione dell'effettivo numero di dipendenti;
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 relativi alla spesa del personale;
- 6) Di trasmettere il presente atto al responsabile del personale, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2022, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 7) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
- 10) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento è ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Piro Antonio Salvatore;

13) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

Il Responsabile del settore
Dott. Antonio Salvatore Piro




VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Data 09/12/2022

Il Responsabile del servizio finanziario



.....

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa (*)

DESCRIZIONE	Risorse stabili		DESCRIZIONE	Risorse stabili	
	2019	2020		2021	2022
Risorse stabili			Risorse stabili		
UNICO IMPIEGATO CONSOLIDATO ANNO 2001 - (ART. 21 C.1. COE. 1994/2001)	53.088	53.088	UNICO IMPIEGATO CONSOLIDATO ANNO 2011 (ART. 64 C.1. COE. 2008/2011)	56.333	56.333
INCREMENTI COE. 2001/05 - (ART. 24 C.1. COE. 1.3)	3.284	3.284	QUOTE DI ERGO DA PERSONALI IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART. 67 C.1. LETT. A)	3.494	3.494
INCREMENTI COE. 2004/05 - (ART. 4. COE. 1.4.3) (ART. 19/24)	-	-	DIFFERENZIALE INQUADRO DI ESUBERANZA (ART. 67 C.1. LETT. B)	406	806
INCREMENTI COE. 2008/09 - (ART. 4. COE. 2.3.4.3) (ART. 19/24)	-	-	RM E ASSIGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 67 C.1. LETT. C)	5.035	5.740
RIPIEGAMI EX ART. 2 C.1.3 (10/05/18/2001)	-	-	Altre risorse assicurate in anni 2013, 2014, 2015 (ART. 67 C.1. LETT. D)	-	-
REINTEGRAZIONI PER INCREMENTO PREPENSIONI - (ORDINANZA CONGIUNTA N.17 COE. 2008/09)	-	-	PERSONALE TRASFERITO (ART. 67 C.1. LETT. E)	-	-
INCREMENTI PER RILAZIONE STABILE STRAORDINARIA - (ART. 14 C.1. COE. 1994/2001)	-	-	INCREMENTI PER RILAZIONE STABILE STRAORDINARIA - (ART. 67 C.1. LETT. F)	-	-
INCREMENTI PER INCREMENTO PREPENSIONI E TRASFERIMENTO PUNZIONI - (ART. 14. C.1. COE. 1994/2001)	-	-	INCREMENTI PER RILAZIONE STABILE STRAORDINARIA - (ART. 67 C.1. LETT. G)	-	-
INCREMENTI PER RIFORMAZIONI CON MANTENIMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15. C.1. COE. 1994/2001) (ART. 19/24)	-	-	INCREMENTI DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 67 C.1. LETT. H)	-	-
RM E ASSIGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4. C.1. COE. 2000/01)	1.981	2.962	DOTAZIONE DEL FONDO P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	7.208	11.808
	3.728	4.330	DEBITO FONDO EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 24. COE. 1994/2001)	-	-
TOTALE RISORSE STABILI	54.565,45	54.565,45	TOTALE RISORSE STABILI	58.059,45	61.071,45
Risorse variabili soggette al limite			Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONE ACCORDO COLLABORAZIONE ECC. - (ART. 45 L. 48/1997 - ART. 15 C.1. COE. 1994/2001)	-	-	SPONSORIZZAZIONE ACCORDO COLLABORAZIONE ECC. - (ART. 45 L. 48/1997 - ART. 67 C.1. COE. 2014/2014)	-	-
RECLUTAMENTO QUADRI DI - (ART. 4. C.1. COE. 2000/2001 - ART. 2. C.1. COE. 1.40/1998 - ART. 24. C.1. COE. 1.4/1998 - ART. 24. C.1. COE. 1.4/1998)	1.601	1.601	SPECIFICHE ESPRESSIONI DI ESERG. - (ART. 67 C.1. LETT. A) COE. 2014/2014	8.108	5.788
SPECIFICHE ESPRESSIONI DI ESERG. - (ART. 15 C.1. COE. 1994/2001)	-	-	PUNZIONI DA PERSONALE CESSATO - (ART. 67 C.1. LETT. B)	-	-
RIFORMAZIONE FONDO COEVA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15. C.1. COE. 1994/2001)	-	-	INTEGRAZIONE I.P.N. - (ART. 67 C.1. COE. 2014/2014)	-	-
NUOVI ESIGI E RIFORMAZIONI CON MANTENIMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15. C.1. COE. 1994/2001) (ART. 19/24)	-	-	MISURE NOTIFICAZIONE - (ART. 67 C.1. COE. 2014/2014)	-	-
RIFORMAZIONE I.P.N. - (ART. 15. C.1. COE. 1994/2001)	-	-	SERVIZI ASSISTENZIALI E DI MANTENIMENTO (ART. 67 C.1. LETT. C) (ART. 19/24) (ART. 67 C.1. COE. 1994/2001)	-	-
MISURE NOTIFICAZIONE - (ART. 67 C.1. COE. 1994/2001)	-	-	QUOTE MANTENIMENTO PERSONALE IN SERVIZIO (ART. 67 C.1. LETT. D) COE. 2014/2014	-	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27. COE. 1994/2001)	-	-	RISORSE PER RIFORMAZIONI E RIFORMAZIONE SPESA - (ART. 15. C.1. COE. 2014/2014 - ART. 15. COE. 1994/2001)	-	-
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	1.601	1.601	TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	8.108	5.788
Risorse variabili NON soggette al limite			Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17. C.1. COE. 1994/2001)	-	-	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17. C.1. COE. 1994/2001)	-	24.213
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONSUNTIVE - (ART. 14. C.1. COE. 1994/2001)	-	-	ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONSUNTIVE - (ART. 14. C.1. COE. 2014/2014 - ART. 14. C.1. COE. 1994/2001)	-	-
QUOTE PER LA PROTEZIONE - (ART. 15. C.1. LETT. A) COE. 1994/2001 - ART. 24. COE. 1.4/1998 - (ART. 24. COE. 1.4/1998)	-	-	QUOTE INCENTIVI PUNZIONI TECNICHE - (COEVA ART. 24. COE. 1994/2001)	-	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27. COE. 1994/2001)	-	-	COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27. COE. 1994/2001)	-	-
SPONSORIZZAZIONE ACCORDO COLLABORAZIONE COMPENSI STIVI - (ART. 45 L. 48/1997 - ART. 15. C.1. COE. 1994/2001)	-	-	SPONSORIZZAZIONE ACCORDO COLLABORAZIONE COMPENSI STIVI - (ART. 45 L. 48/1997 - ART. 15. C.1. COE. 1994/2001)	-	-
RISORSE PER RIFORMAZIONI E RIFORMAZIONE SPESA - (ART. 15. COEVA 1. COE. 1994/2001 - ART. 15. COEVA 1. COE. 1994/2001)	-	-	RISORSE PER RIFORMAZIONI E RIFORMAZIONE SPESA - (ART. 15. COEVA 1. COE. 1994/2001 - ART. 15. COEVA 1. COE. 1994/2001)	-	-
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	1.601	1.601	TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	24.213	24.213
TOTALE	56.167	56.167	TOTALE	81.074	81.074
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	56.167	56.167	TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	66.167	56.880
			IMPORTO P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	0	0
			IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7)	66.167	56.880
			Controllo limite 2016 (Corte dei conti della Puglia deliberazione 05 luglio 2018 n.99)	10.001	64
			Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co.2, lett. a) e b) (8)	3.900	806

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRPEF) a carico del datore di lavoro.
 (2) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinarie e non prima determinata in vigore del D.L. n. 78/2010.
 (3) Esclusa la parte individualizzata tra le risorse variabili non soggette al limite.
 (4) Compensi derivanti da cause con spese compensative.
 (5) Compensi derivanti da cause con vittoria di spesa a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.
 (6) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite all'ISTAT per censimento 2011 ed altre voci finanziarie dalla disciplina di cui all'art. 43 legge n. 448/1997, per attività non ordinarie e non prima determinata in vigore del D.L. n. 172/2010 (Circ. RGS n. 122011) pag. 138, n. 16/2012 pag. 138, n. 21/2013 pag. 140).
 (7) I totali vanno adeguati al limite del fondo dell'anno 2016 al sensi dell'art.23, comma 2 del d. lgs. n. 78/2017.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito web istituzionale dell'ente.

Attesta, altresì, nel rispetto dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015 che ha sostituito l'art. 18 della L.R. n. 22/2008, che lo stesso in pari data è affisso nella sezione "Pubblicazione atti per estratto" del sito web dell'ente.

Addi, _____

Il Segretario Comunale

L'Addetto al servizio/pubblicazione atti

Estremi della pubblicazione all'albo on line

Cron. N.

Del _____

Sez. Pubbl. per estratto

Art. 6 L.R. 11/2015

Data _____